



Università degli Studi
MESSINA

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER FINI DIDATTICI DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ORALE**

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. Cuzzocrea Salvatore, nato a Ginevra, Svizzera l'11/03/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

E

L' Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico "Gaspere Rodolico - San Marco" di Catania (di seguito denominata "Azienda"), In persona del rappresentante legale Dott. Giampiero Bonaccorsi domiciliato per la carica in Via S. Sofia, 78 - 95123 Catania, accreditata, nonché contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

VISTO il D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980 ed il particolare l'art. 27 del menzionato D.P.R., il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale ;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 *"Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria"* e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione"* e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità. conformemente a quanto disposto dall'art: 43 del D. Lgs. N. 368/99;

VISTO il DM 04/02/2015 n. 68 sul riordino delle Scuole di Specializzazione di area Medica;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, assunta nella seduta del 23/01/2020, nella quale si dà atto che gli spazi, gli strumenti e le risorse della Struttura individuata dal medesimo Consiglio, ai fini della presente convenzione, sono giudicate idonee per gli scopi

formativi-didattici e scientifici della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione: la convenzione ed ogni atto ad essa conseguente non comportano alcun onere per l'Università.

Art. 2

La convenzione ha come principale scopo quello di instaurare una collaborazione per la formazione degli specializzandi in Chirurgia Orale.

Art. 3

La Struttura ospitante si impegna a mettere a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione degli specialisti in formazione della Scuola di Specializzazione.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale degli specialisti in formazione, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Didattico della Scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Nei periodi di permanenza degli specialisti in formazione, la Struttura ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

Art. 4

La frequenza degli specializzandi nella struttura convenzionata avviene per periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore in sede di programmazione.

La frequenza degli specializzandi è finalizzata al conseguimento delle conoscenze culturali e delle abilità professionali previsti dall'Ordinamento della Scuola.

Il Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore formula la programmazione delle attività pratiche dello specializzando. Tale programmazione viene attuata con d'intesa con il responsabile della struttura convenzionata e nel rispetto delle relative proporzioni di didattica pratica e teorica previste in sede di programmazione.

L'attività di formazione dello specializzando, durante la frequenza della struttura convenzionata, è seguita e verificata da un tutore, designato dalla Scuola di Specializzazione in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un referente della struttura ospitante. Quest'ultimo dovrà certificare le attività svolte dallo specializzando nella struttura convenzionata, le quali dovranno essere riportate nel libretto-diario delle attività formative dello specializzando stesso.

Art. 5

Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione è affidato al responsabile della struttura dove si svolge l'attività formativa.

La documentazione di attestazione della frequenza deve essere trasmessa al Direttore della Scuola di Specializzazione, al quale vanno peraltro tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 6

Gli specializzandi provvederanno, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medesimi presso il soggetto ospitante, manlevando l'Università di Messina e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze, nonché per tutti i rischi assicurati. Gli specializzandi saranno tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla struttura ospitante, che fornirà tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e

l'igiene nei luoghi di lavoro.

Art. 7

L'Azienda garantisce agli specializzandi l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura in cui essi svolgono l'attività formativa, oltre che ai servizi previsti per il personale dipendente.

L'Azienda mette a disposizione degli specializzandi le uniformi di servizio.

Art. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse per la gestione e per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento di dati. L'Ente convenzionato, in relazione alle attività di tirocinio, si impegna ad autorizzare formalmente gli specializzandi al trattamento dei dati e a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali.

Art. 9

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione della stessa, e potrà essere rinnovata per volontà espressa delle parti.

Art 10

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti e, in particolare, alle disposizioni normative in materia di formazione specialistica ed al regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Messina.

Messina, _____

L'Azienda _____

L'università degli Studi di Messina